

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 5 agosto 1961, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (Nuovo testo del disegno di legge n. 3726 a seguito dello stralcio degli articoli 3, 4 e 8 deliberato dalla II Commissione permanente della Camera) (3726-bis)	815
PRESIDENTE	815, 822
CORLEONE	821, 824
GUALANDI	822, 824
ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	819, 820
SERVELLO	817, 819, 820, 824
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	825

La seduta comincia alle 18.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria (Nuovo testo del disegno di legge n. 3726 a seguito dello stralcio degli articoli 3, 4 e 8 deliberato dalla II Commissione permanente della Camera) (3726-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle im-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

prese editrici e provvidenze per l'editoria», nuovo testo del disegno di legge n. 3726 a seguito dello stralcio degli articoli 3, 4 e 8 deliberato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1982.

Mi sostituisco al relatore, onorevole Balestracci, che si è dovuto assentare.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso « parere favorevole al progetto di legge nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, invitando tale Commissione a sopprimere l'articolo 2-undecies » e che abbiamo proceduto al coordinamento formale del testo, approvato in linea di massima nella seduta di ieri, modificando anche la numerazione degli articoli.

Do nuovamente lettura del primo articolo:

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

« L'intestazione di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le s.p.a. quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto dalle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle

forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci ».

Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci ».

Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria è abrogato.

Questo articolo modifica l'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, aggiungendo un comma dopo il quarto, sostituendo l'undicesimo e abrogando il dodicesimo comma.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(E approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'articolo 2 della legge n. 416 del 1981 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 è nullo ».

Questo articolo aggiunge all'articolo 2 della legge n. 416 del 1981 un ultimo com-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

ma sul trasferimento di azioni o quote di società editrici.

Lo pongo in votazione in via definitiva.
(*E approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a società con azioni quotate in borsa di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote delle società editrici è parificata all'intestazione a persone fisiche ».

In base a questo articolo, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 416 del 1981, l'intestazione a enti morali viene parificata all'intestazione a persone fisiche.

Lo pongo in votazione in via definitiva.
(*E approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Il quinto comma dell'articolo 7 della legge è così modificato:

« I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in ab-

bonamento dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità ».

Questo articolo modifica il quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 416 del 1981, prevedendo l'obbligo della certificazione dei bilanci a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983.

Lo pongo in votazione in via definitiva.
(*E approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981 n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura competente di svolgere le opportune indagini anche mediante utilizzazione dei corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate.

Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ».

Con questo articolo si aumentano i poteri del garante, che potrà chiedere, attraverso la magistratura, l'utilizzazione dei corpi di polizia dello Stato, e si fa anche riferimento agli uffici pubblici.

FRANCESCO SERVELLO. Francamente sono un po' perplesso su questo articolo sia per la sostanza sia per la forma: per la sostanza, perché ho l'impressione che diamo al garante poteri che mi sembra non abbia neanche il ministro, il quale si

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

rivolge al magistrato o al procuratore generale della Corte dei conti o comunque ad un organo ben preciso. Qui diamo ad una singola persona il potere di mobilitare la guardia di finanza, i carabinieri...

PRESIDENTE. Attraverso la magistratura.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel testo si dice: « può chiedere alla magistratura competente ».

FRANCESCO SERVELLO. Ma si parla anche di uffici pubblici. Per quanto riguarda la forma, che cosa significa chiedere ai competenti uffici pubblici? Quali sono i competenti uffici pubblici? Il testo così continua: « tutte le notizie necessarie per accertare l'identità ». Il termine: « necessarie » è un di più. In ogni caso, anche se la dizione: « uffici pubblici » mi sembra molto generica e onnicomprensiva...

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ha già questo potere.

FRANCESCO SERVELLO. Lasciamolo, ma mi pare che si voglia gravare il garante di poteri e responsabilità che vanno oltre le sue funzioni.

Nel secondo comma vi è un'altra perla (non voglio fare apprezzamenti su chi l'ha scritta), perché si dice: « può chiedere alla magistratura competente ». Toglierei il termine: « competente », perché che sia amministrativa o di altro tipo lo si vedrà secondo i casi che interverranno via via. Il testo così continua: « di svolgere le opportune indagini » (se la magistratura deve svolgere indagini, queste saranno opportune, necessarie, appropriate, per cui ritengo che si debba prevedere la dizione: « di svolgere indagini ») « al fine di accertare l'effettiva titolarità »: siccome la titolarità è effettiva o fittizia, si deve dire: « accertare la titolarità ».

Mi sembra che queste aggettivazioni siano per lo meno pleonastiche, per cui presenterò alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Francesco Servello ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere la parola: « necessarie »;

Al secondo comma sopprimere la parola: « competente »;

Al secondo comma sopprimere la parola: « opportune »;

Al secondo comma sopprimere la parola: « effettiva ».

A parte le riserve e le perplessità di carattere sostanziale che il collega Servello ha espresso, mi pare che due emendamenti formali possano essere accettati. Sarei perplesso sulla soppressione del termine: « necessarie », perché è limitativo. È limitativo perché il garante chiede agli uffici pubblici non notizie sulla situazione patrimoniale e a fini non precisati, ma notizie necessarie ai fini dell'accertamento dell'entità della situazione patrimoniale. Invece, non avrei nulla in contrario a sfrondare di aggettivi il secondo comma, così come ha proposto l'onorevole Servello. In particolare, concordo sulla soppressione degli aggettivi « competente » e « opportuno ». Sull'aggettivo « necessarie » ho già espresso il mio punto di vista. Non sono d'accordo, invece, con l'onorevole Servello per quanto riguarda la soppressione dell'altro aggettivo cioè, « effettiva », poiché se chiediamo alla magistratura di svolgere indagini esse sono dirette proprio ad accertare di chi è l'effettiva titolarità.

FRANCESCO SERVELLO. Ritenevo superflua l'espressione « effettiva » perché se il garante si muove in applicazione della legge, cioè nel senso dell'accertamento della titolarità, deve riscontrare se la legge è attuata o meno a proposito della titolarità effettiva.

PRESIDENTE. Sì, però a me non pare del tutto superfluo quell'aggettivo, onorevole Servello.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

FRANCESCO SERVELLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo della parola « necessarie » e l'emendamento soppressivo della parola « effettiva ».

PRESIDENTE. Restano quindi, onorevole Servello, due suoi emendamenti, entrambi al secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola « competente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola « opportuno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

All'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« Il capo del servizio dell'editoria fa parte del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni ».

FRANCESCO SERVELLO. In questo articolo è detto che fa parte del consiglio di amministrazione il capo del servizio, una figura, cioè, che prima era indicata come direttore generale o capo di divisione. Qual è la ragione di questa diversa qualifica ?

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il grado di capo servizio è di dirigente superiore e non di dirigente generale. Cioè, dirigente superiore uguale capo servizio. In ipotesi, potrebbe esserci un capo servizio che non è dirigente superiore. Quindi, meglio chiamarlo capo servizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via definitiva, l'articolo 6.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1961, n. 415, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate giornalistiche servite ».

Il comma primo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1961, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie

di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 ».

FRANCESCO SERVELLO. Ho l'impressione che con questo provvedimento si vada nella direzione di rendere sempre più penetranti i controlli e gli interventi nel campo pubblicitario, proprio nel momento in cui la pubblicità per giornali e periodici tende a diminuire e le società di pubblicità spostano il loro interesse nel campo radiotelevisivo. Di quel settore non ce ne occupiamo minimamente, lì esiste la libertà o l'arbitrio per una lotta impari tra gruppi e sottogruppi, una lotta che penalizza la piccola e media utenza dal momento che non esiste regolamentazione. In quel settore le società di pubblicità possono fare quello che vogliono ed hanno già costituito altre società collegate. La situazione dei quotidiani e dei periodici, invece, diventa sempre più pesante dal punto di vista del controllo. Viene così a determinarsi uno squilibrio che penalizza il settore dello stampa, cioè quello che con questo provvedimento vorremmo favorire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 7.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1981, n. 416, sono sopresse le parole « se non allorché l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi delle concessionarie ».

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare

comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo ».

FRANCESCO SERVELLO. Volevo riferirmi ad un'affermazione che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha fatto in assemblea. In un passaggio del suo intervento, mi è parso che egli abbia detto — ma il sottosegretario parlava sottovoce, con accenti suadenti — di aver fatto dei passi presso gli enti pubblici — ministeri, enti di Stato, eccetera — in ordine al problema della pubblicità ai quotidiani che comportava determinati atteggiamenti ai quali più volte era stato derogato con discriminazioni e privilegi. Ma, ripeto, non ho capito bene quell'affermazione del sottosegretario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho detto che l'amministrazione ha inviato una circolare alle amministrazioni previste dalla legge ricordando loro l'obbligo di riferire delle pubblicità erogate alla stampa al fine di consentire gli opportuni controlli che la legge stessa affida all'amministrazione, e questo perché quell'obbligo non era stato fino a quel momento unanimemente osservato.

Ho poi detto che l'inosservanza di quest'obbligo non consentiva di accettare eventuali disparità in tema di pubblicità.

FRANCESCO SERVELLO. Quindi, si tratta solo di notizie e non di comportamenti.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È solo l'acquisizione di notizie su eventuali interventi che possono essere posti in atto su responsabilità del garante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo ».

L'onorevole Macciotta ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 9 aggiungere il seguente comma:

« Al secondo comma dell'articolo 22, dopo le parole: " tali contributi sono proporzionalmente ridotti ", inserire le parole: " corrispondentemente al relativo scaglione di tirature " ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macciotta, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

Aggiungere al termine del quinto comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le seguenti parole:

« Si intendono di carattere culturale i periodici che in modo prevalente abbiano contenuto tecnico, pedagogico, scientifico, umanistico e artistico ».

Ricordo ai colleghi che vi è un invito della I Commissione affari costituzionali a sopprimere tale articolo.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dell'articolo 24, dopo la parola: « culturale », aggiungere le parole: « compresi quelli aventi per oggetto la pubblicazione di inserzioni gratuite ».

FRANCESCO CORLEONE. Vanno sempre più diffondendosi in Europa giornali, settimanali e quindicinali i quali hanno la caratteristica di presentare, insieme ad un contenuto redazionale di varia ampiezza, una parte di inserzioni economiche. Questo fenomeno determina, specialmente nelle metropoli francesi, olandesi e britanniche, non solo un risultato di carattere economico bensì anche un fatto nuovo di carattere sociologico ed umano. In Italia, poi, vi sono una trentina di testate le quali avrebbero titolo, a mio parere, ad essere considerate di carattere culturale ed economico.

FRANCESCO SERVELLO. Aderirei senz'altro all'invito della Commissione affari costituzionali a sopprimere questo articolo perché vi è una commissione per l'editoria che se non ha la capacità di stabilire quali sono le pubblicazioni a prevalente contenuto culturale non si capisce cosa altro debba fare.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è di questo avviso.

ENRICO GUALANDI. Anche il gruppo comunista si associa al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

FRANCESCO SERVELLO. Per quanto riguarda l'emendamento Corleone sono di parere nettamente contrario perché quelli ai quali ha fatto riferimento il presentatore di tale emendamento sono giornali che hanno carattere esclusivamente pubblicitario, anche quando pubblicano delle cronache sportive o di altra natura. Tali giornali sono pagati e forse fin troppo. Pertanto non capisco perché si debbano concedere ad essi provvidenze anche attraverso i contributi dello Stato.

FRANCESCO CORLEONE. Forse parliamo di cose diverse. Quelle alle quali ho fatto riferimento sono pubblicazioni (come, a Milano, *Seconda mano*) vendute in edicola, la cui definizione andrebbe chiarita magari con un ordine del giorno che sia accettato dal Governo.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Devo dire che uno dei pochi argini che abbiamo, e non è facile, è quello di non comprendere nei contributi la stampa finalizzata non all'informazione, sempre in modo prevalente, ma a scopi commerciali: se non poniamo questo argine, non vi sarà più un limite. Abbiamo una serie di giornali che fanno pubblicità indiretta in modo pressoché esclusivo, su cui vi è una certa attenzione. Abbiamo cercato di definire il concetto di cultura, che costituisce un pelago su cui abbiamo un contenzioso infinito, e ci siano imbattuti in difficoltà che ci hanno consigliato di non andare avanti. Assicuro il collega Corleone che la commissione è estremamente attenta nel distinguere tutto ciò che ha finalità in qualche modo socialmente significative da ciò che ha finalità commerciali. Ora, se la Commissione rinuncia a definire un concetto così cosmico come quello di cultura, forse è meglio che non entri in dettagli così minimi e si affidi ad una commissione largamente rappresentativa di orientamenti ed opinioni. Per questo pre-

gherei con grande cordialità l'onorevole Corleone, di cui apprezzo l'intenzione, di non insistere sull'emendamento: nel caso in cui ciò non avvenisse, sarei costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Dalle parole del sottosegretario emerge l'impegno del Governo a far sì che le eventuali prestazioni di servizio gratuito pubblicitario non siano inibenti al rilascio del contributo, sempre che sussistano requisiti di carattere culturale o di altra natura, così come precisato nell'articolo 24 della legge n. 416 del 1981.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro l'emendamento, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 10, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 10 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 11, dopo averne dato nuovamente lettura:

ART. 11.

L'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali ».

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

All'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla fine, dopo le parole: « provvidenze disposte dagli articoli » è aggiunta la seguente parola: « 22 », prima delle parole: « 24 e 27 ».

Questo articolo aggiunge, con una correzione molto opportuna, all'articolo 54 della legge n. 416 del 1981, in cui si richiamano gli articoli 24 e 27 (il primo riguarda i contributi ai periodici e il secondo alle agenzie di stampa), il riferimento all'articolo 22, che prevede contributi sul prezzo della carta da quotidiani.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(È approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 13, dopo averne dato nuovamente lettura:

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 5 del disegno di legge, di cui il

Governo ha chiesto la soppressione, dopo averne dato nuovamente lettura:

ART. 5.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali quotidiani di accettare, minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, al netto di eventuali variazioni tariffarie. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra le somme erogate e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiori ai dieci milioni di lire. L'obbligo dell'osservanza del limite di cui al presente comma decorre dall'esercizio 1982, assumendo, come base di raffronto, il gettito pubblicitario effettivo del 1981 e l'accertamento è effettuato su base annuale in ragione di anno solare ».

(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 6 del disegno di legge, di cui il Governo ha chiesto la soppressione, dopo averne dato nuovamente lettura:

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La regolare posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali è condi-

zione per la corresponsione delle provvidenze relative ai periodi successivi al compimento del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È respinto).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 7 del disegno di legge, di cui il Governo ha chiesto la soppressione, dopo averne dato nuovamente lettura:

ART. 7.

Fino al riordinamento definitivo, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta esercita i propri compiti istituzionali e le altre attività ad essi connesse anche mediante le società controllate dall'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per consentire la corresponsione dei contributi e delle integrazioni previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della predetta legge, è elevato per l'anno 1982 di lire 35 miliardi. Per gli anni successivi il contributo straordinario è determinato dalla legge finanziaria.

All'onere di lire 35 miliardi previsto per l'anno 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È respinto).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

L'onorevole Francesco Corleone ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione

invita il Governo

a non considerare elemento ostativo alla concessione dei contributi ai periodici, in presenza dei requisiti di legge, la pubblicazione di inserzioni gratuite relative allo scambio di cose e servizi ».

(0/3726-bis/I/II)

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SERVELLO. Voterò a favore del provvedimento, perché tende a perfezionare e rendere maggiormente chiara e attuabile la legge n. 416 del 1981. Faccio osservare che il mio voto può concorrere a determinare il risultato della votazione dato che la maggioranza è assente.

ENRICO GUALANDI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento con la speranza che l'iter si concluda rapidamente e non vi siano più giustificazioni anche da parte del Governo per non rendere operanti e concrete tutte le norme e le provvidenze della legge sull'editoria.

FRANCESCO CORLEONE. Il gruppo radicale votò contro la legge sull'editoria; in questo caso ritengo che l'azione delle opposizioni, che, in seguito alla relazione del garante, hanno costretto recentemente il Governo a venire in Commissione e in aula per rispondere su casi estremamente urgenti che mettevano in pericolo l'informazione e la vita di alcuni giornali, sia stata determinante per accelerare l'iter del provvedimento, che ci auguriamo arrivi alla conclusione e serva a chiarire in modo definitivo l'applicazione della legge particolarmente difficile sia per l'eroga-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

zione dei contributi sia per la chiarezza e trasparenza della proprietà.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (*Nuovo testo del disegno di legge n. 3726 a seguito dello stralcio degli articoli 3, 4 e 8 deliberato dalla II Commissione permanente della Camera*) (3726-bis).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 28

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Belussi, Boffardi, Cappelli, Cervone, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Corleone, Faenzi, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Gravina, Gualandi, Lo Bello, Mammì, Molineri, Pecchia Tornati, Picchioni, Raffaelli Edmondo, Sannese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Serri, Servello, Vietti.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO